

(N. 2353)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1957 (Stampato n. 1715)

d'iniziativa dei deputati **ANGIOY, ROBERTI, ALMIRANTE**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 DICEMBRE 1957

Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è aggiunta, dopo la lettera c), la seguente lettera d):

« d) il periodo successivo alla cessazione trascorso in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermità

riconosciute contratte in guerra o per cause di guerra ».

Art. 2.

L'articolo 11 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è così modificato:

« Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge gli interessati — le istanze dei quali siano state anche respinte — hanno diritto a presentare le loro istanze al Ministero della difesa (Esercito) che provvederà alle liquidazioni ».